



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE



«equiLIBRI»

Art. - 1. COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale **«equiLIBRI»**, con sede a Cuggiono (MI), in via Novara 37. Essa ha durata illimitata nel tempo, è senza scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seg. Del codice civile, nonché dal presente Statuto.

I soci fondatori sono:

Gualdoni Lidia
Berra Bruno
Gualdoni Annamaria
Belotti Pierfranco
Berra Laura

Art. 2. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione **«equiLIBRI»** persegue i seguenti scopi:

- Promuovere la lettura a tutti i livelli;
- Proporsi come punto di aggregazione nel nome di interessi culturali legati al mondo editoriale;
- Favorire l'associazionismo tra i lettori.

Art. 3. ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione **«equiLIBRI»** per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro;
- Attività editoriali: concorsi e pubblicazioni di vario genere;
- Attivare iniziative culturali anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura;
- In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4. ASSOCIATI

L'Associazione **"equiLIBRI"** è aperta a tutti coloro che, interessati alle finalità perseguite, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato: all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

I soci che compongono l'Associazione si distinguono in:

- **Soci fondatori** - coloro che si sono riuniti la prima volta per dare origine all'Associazione;
- **Soci ordinari** - tutti coloro che sono iscritti all'Associazione ed in regola con i versamenti delle quote annuali;
- **Soci onorari** - tutti coloro che il Comitato Direttivo, in accordo con l'Assemblea dei soci, ha deliberato di considerare appartenenti all'Associazione per meriti o motivi "speciali", senza obbligo di versamento della quota annuale.

Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6. AMMISSIONE DEI SOCI

La presentazione della domanda di ammissione, se accolta dal Consiglio Direttivo, dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni.

Art. 7. SERVIZI AI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Art. 8. DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della tessera sociale;
- 2) all'accettazione e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Art. 9. RIMOZIONI DEI SOCI

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- 3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa, né di altre eventuali quote sociali.

Art. 10. PATRIMONI

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, da contributi, da erogazioni e da lasciti diversi, da rimborsi, dal fondo di riserva e da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 11. BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'Assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

Art. 12. RESIDUO BILANCIO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 25% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per ammortamenti delle attrezzature o loro rinnovo.

Art. 13. ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto (posta elettronica o ordinaria) ad ogni socio.

Art. 14. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
- 3) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 4) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- 2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 16. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti (metà più uno) dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 17. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

Art. 18. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 19. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Amministratore.

Art. 20. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri (due più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l'Assemblea e restano in carica tre anni.

Art. 21. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 22. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri, in date periodiche prefissate.

Art. 23. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

Art. 24. MANSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3) redigere i bilanci;
- 4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- 5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- 6) formulare il regolamento interno dell'Associazione;
- 7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- 8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

Art. 25. MANSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione. Stipula eventuali contratti e firma la corrispondenza dispositiva. Garantisce il rispetto delle norme statutarie. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 26 MANSIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 27 MANSIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Presidente; resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario ha potere di firma e di rappresentanza legale, nonché la piena responsabilità amministrativa dell'Associazione. E' tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d'amministrazione.

Il Segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza, provvede al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni. In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina.

Art. 28. MANSIONI DELL'AMMINISTRATORE

L'Amministratore è eletto dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Presidente; resta in carica tre anni e può essere rieletto. Predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente propone all'esame dell'assemblea. Aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso. Cura la registrazione delle entrate e il pagamento delle spese autorizzate. E' responsabile del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

Art. 29. DECISIONI ASSEMBLEARI

Per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza dei partecipanti.

Il presente statuto è composto da N° 29 articoli disposti su 4 pagine.

LETTO ED APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAI SOCI FONDATORI - Cuggiono, 9 aprile 2006

Gualdoni Lidia

Berra Bruno

Berra Laura

Gualdoni Annamaria

Belotti Pierfranco